

Cosa è l'autocertificazione e chi la può utilizzare?

Il D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo Unico sulla documentazione amministrativa) riconosce ai cittadini la possibilità di **dichiarare**, sotto la propria responsabilità civile e penale, determinate **circostanze attestate in atti pubblici**, allo scopo di semplificare l'attività amministrativa. In particolare, dispone che determinate certificazioni relative a **stati, qualità personali e fatti** siano **sostituite da dichiarazioni sottoscritte dall'interessato**.

Le disposizioni del testo unico sulla documentazione amministrativa si applicano ai **cittadini italiani edell'Unione europea, alle persone giuridiche, alle società di persone, alle pubbliche amministrazioni** e agli **agenti, alle associazioni** e ai **comitati** aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea. **I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione** regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive, elencate dagli articoli 46 e 47, **limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani**. Al di fuori di questi casi i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione, autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione di queste dichiarazioni avvenga in forza di **convenzioni internazionali** fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante (**art.3 D.P.R. n.445/2000**).

In quali casi è prevista l'autocertificazione?

Le tipologie di autocertificazione sono due:

- a) dichiarazioni sostitutive di certificazione;
- b) dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.

a) Le **dichiarazioni sostitutive di certificazione** sono i documenti prodotti in sostituzione dei certificati rilasciati dalle amministrazione pubbliche, che contengono informazioni su qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche. Sono redatte e sottoscritte dall'interessato, che le presenta con allegata la fotocopia di un proprio documento di identità (**modello fac-simile**).

In via generale sono autocertificabili: data e luogo di nascita; residenza; cittadinanza; godimento dei diritti civili e politici; stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; stato di famiglia; esistenza in vita; nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente; iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; appartenenza a ordini professionali; titolo di studio, esami sostenuti; qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria; stato di disoccupazione; qualità di pensionato e categoria di pensione; qualità di studente; qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi

comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio; di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; qualità di vivenza a carico; tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

b) Tutti gli stati, le qualità e i fatti personali di cui l'interessato ha diretta conoscenza, che non sono assoggettabili ad autocertificazione, possono essere comprovati attraverso la **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà**, salvo alcune eccezioni previste dalla legge. Sono sottoscritte dall'interessato alla presenza del soggetto addetto al ricevimento (**modello fac-simile**). Lo smarrimento dei documenti di riconoscimento o comunque di documenti attestanti stati e qualità personali dell'interessato è comprovato dalla richiesta del duplicato mediante dichiarazione sostitutiva, salvi i casi in cui la legge prevede la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria per l'avvio del procedimento amministrativo di rilascio di duplicati.

Che sanzioni sono previste in caso di false dichiarazioni?

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli **articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000** e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte (**art.76, D.P.R. n.445/2000**). Le dichiarazioni sostitutive devono contenere il richiamo alle sanzioni penali, per le ipotesi di falsità in atti e per i casi di dichiarazioni mendaci. Ad esempio: "lo scrivente è consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione e uso di atti falsi, richiamate dall'**art.76 del D.P.R. n.445/2000**". Inoltre, le dichiarazioni sostitutive devono richiamare l'informativa in materia di privacy, ad esempio: "lo scrivente dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al **D.Lgs. n.196/2003**, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa".

Come è stato modificato il D.P.R. n.445/2000?

Dal 1° gennaio 2012, con la **legge 12 novembre 2011, n.183**, che ha modificato il D.P.R. n.445/2000 in materia di documentazione amministrativa, sono entrate in vigore le **nuove norme sull'autocertificazione**. In particolare, l'art.15 della legge n.183/2011 ha premesso due commi all'**art.40 del D.P.R. n.445/2000**, nei quali si dispone che "**Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47**". E "**Sulle certificazioni da produrre ai**

soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi". Di conseguenza i cittadini non dovranno più farsi rilasciare certificati di stato di famiglia, residenza, stato civile o altro, se tali certificati sono stati richiesti da uffici pubblici, quali ad esempio Prefetture, Questure, Inps, Motorizzazione, Tribunali, Università, ecc. o da gestori di servizi pubblici (Poste, aziende di trasporto, ecc.). Le nuove norme stabiliscono infatti che la Pubblica Amministrazione verifichi da sola tutti i documenti dei quali è già in possesso. Saranno gli stessi uffici pubblici che dovranno attivarsi tramite i loro canali interni per richiedere ad altri uffici pubblici le attestazioni necessarie relative alle richieste dei cittadini, i quali potranno, quindi, autocertificare gli stati e i fatti richiesti, allegando a una dichiarazione sostitutiva la fotocopia di un valido documento di identità.

Rimane, invece, l'obbligo di presentazione dei certificati nei rapporti con i Privati (ad esempio con le società di prestiti o con le banche se si chiede un mutuo o un finanziamento oppure con un'agenzia immobiliare nel caso di acquisto o affitto di un immobile).

Il cittadino straniero, nei procedimenti amministrativi che lo riguardano, può ricorrere all'autocertificazione?

La legge n.183/2011, che ha modificato il D.P.R. n.445/2000, nella parte in cui si prevedono i soggetti a cui si applica la norma sulla documentazione amministrativa, non è intervenuta a disciplinare una specifica deroga rispetto al cittadino straniero. In particolare si prevede che *"i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero"* (**art.3, comma 2, D.P.R. n.445/2000**).

Una prima **circolare del Ministero dell'Interno del 24/01/2012** ha fornito chiarimenti rispetto all'utilizzo delle autocertificazioni da parte dei cittadini stranieri disponendo che, in mancanza di modifiche legislative all'interno del D.P.R. n.445/2000, nei procedimenti amministrativi disciplinati dal Testo Unico sull'Immigrazione, **si dovranno utilizzare le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione, qualora tale acquisizione sia desumibile dalle previsioni contenute nel Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero o nel relativo regolamento di attuazione** (ad esempio l'attestazione di idoneità alloggiativa per richiedere il ricongiungimento familiare, la certificazione attestante l'iscrizione al Centro per l'Impiego per il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, la certificazione attestante l'iscrizione o la frequenza ad un corso di studi per il rinnovo del permesso di soggiorno per studio....). Successivamente, una seconda **circolare del Ministero dell'Interno, del 2 marzo 2012**, ha chiarito che, non solo i certificati, ma anche gli **estratti** devono essere acquisiti d'ufficio dalle p.a., tuttavia, quando si tratta di **dati formati all'estero** e non registrati in Italia o presso un consolato italiano, **si dovrà procedere ad acquisirli tramite i tradizionali certificati**. Un'eccezione è costituita dai procedimenti di **cambiamento di status**, per i quali l'estratto degli atti di stato civile dovranno essere acquisiti d'ufficio da parte dell'ufficiale di stato civile procedente, come anche per i procedimenti di **cambiamento del cognome e/o nome**.

Infine la **circolare del 12 aprile 2012 emessa dal Ministro dell'Interno e dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione**, ha cercato di chiarire ulteriormente alcuni aspetti sull'applicazione delle novità introdotte dalla legge n.183/2011 in materia di certificazione:

- un primo aspetto riguarda il fatto che la legge 183/2011, che ha modificato il D.P.R. n.445/2000, non è intervenuta rispetto alla disciplina sulla documentazione amministrativa nel settore dell'immigrazione, di conseguenza, **le amministrazioni possono richiedere ai cittadini stranieri, regolarmente soggiornanti in Italia, la produzione di certificati rispetto ai procedimenti disciplinati dal T.U. immigrazione e dal relativo regolamento di attuazione; sul certificato andrà apposta la dicitura "certificato rilasciato per i procedimenti disciplinati dalle norme sull'immigrazione"**;

- la circolare esprime poi una precisazione rispetto all'**attestato di idoneità abitativa**: viene ancora una volta chiarito che **rappresenta un'attestazione di conformità tecnica**, resa dagli Uffici tecnici comunali, che quindi **non ha natura di certificato** e, di conseguenza, **non può essere sostituito dall'autocertificazione**;

- un ulteriore chiarimento riguarda il **procedimento relativo alla cittadinanza**: a questo si applica l'**art.40, comma 02, del D.P.R. n.445/2000**, per cui i cittadini stranieri extracomunitari possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli **artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000**, limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani; se il dato richiesto attiene ad atti formati all'estero e non registrati in Italia o presso un consolato italiano, si dovrà procedere ad acquisirli tramite i certificati prodotti dal Paese straniero, muniti di traduzione e legalizzazione.

La legge 4 aprile 2012, n.35 (che ha convertito con modificazioni il **decreto legge 9 febbraio 2012, n.5**) ha disposto che: "Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono individuate le modalità per l'acquisizione d'ufficio dei certificati del casellario giudiziale italiano, delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso sul territorio nazionale, dei dati anagrafici e di stato civile, delle certificazioni concernenti l'iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido, di quelle necessarie per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio nonché le misure idonee a garantire la celerità nell'acquisizione della documentazione".

La stessa legge n.35/2012 ha poi ulteriormente modificato il D.P.R. n.445/2000 stabilendo che:"*All'articolo 3, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, le parole: «...fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero» sono soppresse*" (**art.17, comma 4-bis d.l. n.5/2012**); e che: "*All'articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, e successive modificazioni, le parole: «, fatte salve le disposizioni del testo unico o del presente regolamento che prevedono l'esibizione o la produzione di specifici documenti» sono soppresse*" (**art.17, comma 4-ter d.l. n.5/2012**).

Viene inoltre stabilito che: "Le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter acquistano efficacia a far data dal 1° gennaio 2013" ([art.17, comma 4-quater, d.l. 5/2012](#)). Tale termine è stato più volte prorogato, di recente fino al 31/12/2015, dall'[art.4, comma 6-ter, decreto legge 31 dicembre 2014, n.192, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015, n.11](#).

Fino al **31/12/2016**, quindi, i cittadini stranieri, in deroga alla normativa generale, non potranno ricorrere all'autocertificazione di particolari status quando ne è espressamente richiesta la certificazione dal [Testo Unico sull'Immigrazione](#), o dal suo [Regolamento di Attuazione](#), come ad esempio per le istanze di rilascio, rinnovo e conversione del permesso di soggiorno.